



Comune di Sorbolo Mezzani



Piazza Libertà, 1 – 43058 Sorbolo Mezzani (PR)
C.F./P.IVA: 02888920341

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N. 211 DEL 24-03-2020

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLO STUDIO LEGALE CUI AFFIDARE UN INCARICO DI CONSULENZA E ASSISTENZA LEGALE IN MATERIA URBANISTICA RELATIVA ALL'ESCUSSIONE DI POLIZZA FIDEIUSSORIA PRESTATATA DA SOGGETTO PRIVATO A COPERTURA DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLA STIPULA DI ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA L.R. 20/2000 E S.M.I., PER MANCATO ADEMPIMENTO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO - SVILUPPO ECONOMICO

VISTA la L.R. n. 18 del 05/12/2018 con la quale è stato istituito a decorrere dal 01.01.2019 il Comune di Sorbolo Mezzani, nato dalla fusione fra i Comuni di Sorbolo e di Mezzani;

VISTO il Decreto del Prefetto della Provincia di Parma prot. n. 0058883 del 19/12/2018 con cui è stato nominato Commissario Prefettizio il Dott. Sergio Pomponio per la provvisoria amministrazione del nuovo ente ai sensi della Legge n. 56 del 07 aprile 2014, avente ad oggetto “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

DATO ATTO che ai sensi del comma 1, art. 3, della predetta legge regionale 18/2018 il Comune di Sorbolo Mezzani subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi che afferiscono ai preesistenti Comuni di Mezzani e Sorbolo, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 24 del 1996;

VISTA la legge n. 56/2014 ed in particolare l'art. 1, comma 124, lett. a) per la quale i regolamenti e gli atti amministrativi a contenuto generale, ivi compresi gli strumenti urbanistici, dei Comuni di Mezzani e Sorbolo restano in vigore, in quanto compatibili, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge regionale n. 24 del 1996, sino a quando non vi provveda il Comune di Sorbolo Mezzani;

VISTO lo Statuto del Comune di Sorbolo, che, in mancanza di uno statuto provvisorio e sino all'approvazione del nuovo, si applica al Comune di Sorbolo Mezzani, ai sensi dell'art. 1, comma 124, lett. c), della legge 7 aprile 2014, n. 56;

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'art. 3, comma 1, della predetta legge regionale 18/2018, il Comune di Sorbolo Mezzani subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi e passivi che afferiscono

ai preesistenti Comuni di Mezzani e Sorbolo, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 24 del 1996;

- a tal proposito, con delibere assunte dai rispettivi Consigli Comunali n. 40 del 29 novembre 2018 e n. 34 del 29 novembre 2018, recepite dalla delibera del Consiglio dell'Unione Bassa Est Parmense n. 57 del 30 novembre 2018, i Comuni di Sorbolo e Mezzani hanno provveduto a revocare, con decorrenza 01.01.2019, il trasferimento all'Unione Bassa Est Parmense delle funzioni fondamentali (*art.14, comma 27, del D.L. n. 78/2010, convertito nella L. 122/2010 e successive modifiche ed integrazioni*) esercitate solo per gli stessi due Comuni di Sorbolo e Mezzani, compresa la funzione della *pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale*, la quale pertanto dal 1° gennaio 2019 rientra nella competenza del neo istituito Comune di Sorbolo Mezzani;

VISTO l'accordo di pianificazione urbanistica, stipulato tra il soppresso Comune di Mezzani e le società GIAIR Srl e IMMOBILIARE FOGLIA Srl ai sensi dell'art. 18 della L.R. 20/2000 e s.m.i., mediante atto rogato a ministero del Notaio Dott. Antonio Caputo, Rep. n. 44.964, Racc. n.12.682, in data 30/07/2009, allegato alla variante al PSC del Comune di Mezzani;

DATO ATTO CHE l'Accordo in parola prevedeva la riclassificazione di due aree (comparto nord e sud) da zona agricola a zona residenziale di espansione da urbanizzare a fronte della realizzazione di opere e la cessione di aree di rilevante interesse per la comunità locale come meglio ivi specificato;

CHE ai sensi dell'art. 1 dell'Accordo in argomento - avente ad oggetto la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria nonché la cessione all'Amministrazione comunale delle aree di urbanizzazione secondaria contrattualmente previste - non è stata stipulata, per fatti non ascrivibili alla responsabilità dell'Amministrazione Comunale, la relativa convenzione;

CHE l'Amministrazione Comunale ha più volte sollecitato gli adempimenti degli obblighi assunti dalle società di cui sopra e che a tutt'oggi i medesimi risultano inevasi;

CONSIDERATO CHE le società GIAIR SRL e IMMOBILIARE FOGLIA SRL a garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento delle obbligazioni assunte mediante l'Accordo di Pianificazione stipulato con il Comune di Mezzani con atto rogato a ministero del Notaio Dott. Antonio Caputo, Rep. n. 44.964, Racc. n.12.682 in data 30/07/2009, stipulavano con la società HELVETIA - Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, polizza fideiussoria n. 101/34/963.623 del 21.07.2009 avente ad oggetto l'*“esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dall'esecuzione delle opere previste all'art. 8 dell'accordo di pianificazione sottoscritto fra le parti”*;

VISTA la corrispondenza intercorsa tra la scrivente Amministrazione e la Compagnia di Assicurazioni dianzi menzionata, *in ordine all'escussione della suddetta polizza*, agli atti dello scrivente ufficio;

VISTA infine la nota del 16 marzo u.s. prodotta da HELVETIA - Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA;

EVIDENZIATO CHE a mente delle *lett. b e c* dell'art. 57, comma 2 del DL 149/2019, dall'annualità 2020, sono abrogati i limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza pari al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 7 del decreto-legge 78/2010);

CONSIDERATO altresì che la predetta nota riporta l'impegno da parte della Compagnia Assicurativa di accollarsi le spese legali sostenute dall'Amministrazione Comunale nel procedimento *de quo*;

RITENUTO necessario, in conseguenza di quanto esposto e per la complessità della materia, attivare un servizio di supporto legale che esula dalle ordinarie competenze del personale dipendente,

considerata l'assenza di una avvocatura comunale e la conseguente carenza, nella struttura, di figure professionali adeguate allo svolgimento di tale compito;

DATO ATTO CHE l'incarico di consulenza legale da affidarsi rispetta il dettato di cui alla lett. 2) dell'art. 17, comma 1 del D.lgs 50/2016 in quanto trattasi di una *questio iuris* con elevata probabilità di tramutarsi in *thema decidendum* di un procedimento specifico;

VISTO il provvedimento sindacale n. 37 del 07/10/2019 con il quale sono stati nominati i Responsabili dei Servizi;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 23.01.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2020-2022;

VISTA la deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta n. 72 del 14 maggio 2019, esecutiva ai sensi di legge, con cui è stato approvato il regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTA la deliberazione consiliare nr. 86 del 17 dicembre 2019, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Approvazione della nota di aggiornamento al DUP 2020/2022 e del Bilancio 2020/2022";

VISTI i regolamenti dei controlli interni approvati, ai sensi dell'art. 147 TUEL, rispettivamente dal Comune di Sorbolo - con Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 11/02/2013, esecutiva ai sensi di legge - e dal Comune di Mezzani - con Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 24/01/2013, esecutiva ai sensi di legge;

RICHIAMATA la Legge 06.11.2012 n. 190 recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

VISTO il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

VALUTATI positivamente i requisiti professionali pluriennali acquisiti in materia dagli avvocati Annalisa Molinari e Carlo Masi dello Studio Legale Associato CPMM del foro di Parma;

VISTO l'art. 17 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. – rubricato «Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi» – che elenca alcune tipologie di servizi legali;

DATO ATTO che al punto 2 del sopracitato art. 17, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. figura la “consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31 e successive modificazioni”;

VISTA, altresì, la disposizione dell'art. 140, contenuta nel Capo I del Codice dei Contratti dedicato agli «Appalti nei settori speciali», che assoggetta ad un particolare regime pubblicitario i servizi di cui all'Allegato IX del Codice (che per il resto devono ritenersi assoggettati alla generalità delle disposizioni codicistiche), nei quali rientrano anche i «Servizi legali, nella misura in cui non siano esclusi a norma dell'art. 17, comma 1, lett. d)»;

DATO ATTO che, per quanto sopra, tutte le attività professionali legali svolte per le pubbliche amministrazioni rientrano nel concetto generale di appalto di servizi legali e che, indipendentemente

dalla qualificazione civilistica del contratto di affidamento dell'incarico per la prestazione di servizi legali, l'affidamento deve essere ricondotto alla categoria degli appalti di servizi e, a seconda della tipologia lo stesso, dovrà essere inquadrato nell'elenco di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. oppure nella categoria residuale di cui all'Allegato IX;

RICHIAMATE le Linee Guida n. 12 del 24 ottobre 2018, con riferimento particolare al punto 3.1.4, in ordine agli affidamenti diretti dei servizi legali di cui all'art. 17 del Codice dei Contratti;

DATO ATTO che non sono attive Convenzioni Consip di cui all'art. 26 comma 1 della legge 488/1999 aventi ad oggetto un servizio comparabile con quello specifico e peculiare relativo alla presente procedura di affidamento;

DATO ATTO altresì di non aver potuto utilizzare il mercato elettronico della pubblica amministrazione in quanto il servizio di consulenza legale in oggetto non risulta presente nelle categorie ivi contemplate;

DATO ATTO CHE l'individuazione del professionista deve essere necessariamente orientata alla ricerca del profilo più adatto allo svolgimento della prestazione richiesta, secondo criteri che tengano conto della difficoltà dell'incarico e delle competenze necessarie ad espletarlo;

RITENUTO pertanto, che sussistono i presupposti per l'affidamento in via diretta allo Studio Legale sopra individuato, del servizio di consulenza e assistenza legale su apposita e specifica questione relativa alla questione in argomento;

RITENUTO di rinviare a successivo atto la disciplina della spesa da sostenersi per l'affidamento del presente incarico, in considerazione della disponibilità dichiarata dalla Compagnia di Assicurazioni Helvetia summenzionata, di sostenere le spese legali afferenti al presente procedimento;

DATO ATTO che per l'adozione del presente provvedimento non si riscontrano motivi di incompatibilità ai sensi dell'art. 3 e 14 del DPR 16/04/2013, n. 62;

VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa;

VISTO il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 e s.m.i., recante Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. ed in particolare gli artt. 107, comma 3, 183 e 191;

DETERMINA

1. di individuare negli avvocati Annalisa Molinari e Carlo Masi dello Studio Legale Associato CPMM del foro di Parma, ai sensi dell'art. 17, lett. d), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e per le ragioni meglio espresse in premessa, i legali cui affidare il servizio di consulenza ed assistenza legale su apposita questione relativa all'escussione della polizza fideiussoria n. 101/34/963.623 prestata a favore di GIAIR SRL e IMMOBILIARE FOGLIA SRL da HELVETIA - Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, avente ad oggetto l'*“esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dall'esecuzione delle opere previste all'art. 8 dell'accordo di pianificazione sottoscritto fra le parti”* in riferimento all'atto Rep. n. 44.964, in data 30/07/2009, stipulato fra le predette società e il Comune di Mezzani;

2. di rinviare, *per le ragioni parimenti esposte in premessa*, a successivo atto la disciplina della spesa e

la disciplina fiscale afferente il presente incarico, oltre ad ogni aspetto economico e finanziario del medesimo;

3. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n° 33 e s.m.i.

Il Responsabile del Servizio
Ing. Valter Bertozzi